



REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DELL' IPAB DI VICENZA

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la tenuta, i meccanismi di aggiornamento e le modalità di utilizzo dell'Albo dei fornitori dell'Ipab di Vicenza.

L'albo è diviso per categorie così come riportato nell'allegato "A" del presente regolamento. L'eventuale aggiornamento e modifica di tali categorie è effettuata con determinazione del Dirigente competente.

L'Albo presenta carattere aperto, pertanto le ditte in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'albo stesso.

Art. 2 – Campo di applicazione

L'Albo sarà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle Ditte qualificate a fornire beni e servizi e lavori, nell'ambito delle acquisizioni previste dal "Regolamento per la definizione delle modalità di espletamento delle procedure in economia" dell'Ipab di Vicenza vigente.

Art. 3 – Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo e sul sito internet dell'Ente. L'Ente si riserva inoltre la facoltà di dare pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo con altri mezzi, tra i quali anche la comunicazione diretta alle imprese.

Nell'avviso saranno riportati la data dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori, le modalità per l'iscrizione e l'indicazione della documentazione che dovrà essere allegata a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

L'Albo Fornitori una volta approvato, sia in sede di prima istituzione che per i successivi aggiornamenti annuali, sarà pubblicato all'albo dell'Ente per la durata di 15 giorni. L'albo sarà inoltre visibile, per tutta la durata della sua validità, nel sito internet dell'Ente.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione

Le ditte che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio per le attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione;
- b) iscrizione al registro prefettizio, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione all'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;
- c) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- d) inesistenza delle cause interdittive previste dall'art. 10 della legge 575/1965;
- e) assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con l'Amministrazione;
- f) per i lavori, attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Le ditte dovranno indicare le categorie per le quali richiedono di essere iscritte all'Albo, specificando il codice numerico "Categorie" evidenziato nell'allegato A.

Le ditte potranno essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti sopraelencati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica dei certificati.

Le ditte iscritte sono tenute, pena la cancellazione d'ufficio, a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa aver rilevanza ai fini del presente regolamento.

Art. 5 – Modalità di iscrizione

L'istanza di iscrizione, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata, a mezzo servizio postale, corriere privato o a mano, al seguente indirizzo: Ipab di Vicenza – Ufficio Segreteria Contrà San Pietro 60-36100 Vicenza entro i termini previsti.

L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche o per più attestazione di qualificazione.

La richiesta sarà sottoposta alla valutazione dell'Ente.

Art. 6 – Iscrizione e aggiornamento dell'Albo Fornitori

Le imprese che non riceveranno comunicazione di diniego dell'iscrizione o richiesta di documentazione integrativa sono inserite all'Albo. Sarà comunque possibile verificare l'avvenuta iscrizione consultando il sito dell'Ente.

L'Albo viene aggiornato annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle nuove richieste pervenute entro il primo marzo.

All'iscrizione delle ditte nell'Albo si procederà in base ad un criterio cronologico; l'ordine cronologico sarà determinato dal numero progressivo attribuito dal protocollo dell'Ente. Tale criterio sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento.

Art. 7 – Cancellazione dall'Albo Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- b) mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara dell'Ente per due volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;
- c) iscrizione presso il Casellario Informatico dell'Autorità di annotazioni concernenti episodi di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre stazioni appaltanti;
- d) qualora l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- e) con istanza scritta da parte dell'interessato.

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla Ditta, a mezzo fax, con fissazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 8 – Utilizzazione dell'Albo

La scelta delle imprese da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito dalla data di iscrizione, riconfermando l'invito alle imprese aggiudicatarie (nel corso dei 12 mesi precedenti) delle forniture, dei servizi e dei lavori analoghi e che nell'esecuzione contrattuale non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.

In casi particolari e motivati e comunque ogniqualvolta ciò appaia necessario per assicurare all'Ente la migliore fornitura o servizio, l'Ente si riserva la facoltà di invitare anche ditte non iscritte all'Albo dei fornitori.

